

## Calcolo delle pensioni: i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo

**Le disposizioni normative vigenti impongono la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, utile a determinare l'importo della pensione contributiva, con cadenza biennale.**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale [il Decreto 1 giugno 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze](#), che rivede in senso più sfavorevole i coefficienti (riportati in tabella) che determinano la quota contributiva della pensione per il biennio 2021/22.

Età alla decorrenza della pensione	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020 primo biennale	2021-2022 secondo biennale	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	% di riduzione rispetto ai coefficienti 1996/2009
57	4,720	4,419	4,304	4,246	4,200	4,186	-0,33%	-11,31%
58	4,860	4,538	4,416	4,354	4,304	4,289	-0,35%	-11,75%
59	5,006	4,664	4,535	4,468	4,414	4,399	-0,34%	-12,13%
60	5,163	4,798	4,661	4,589	4,532	4,515	-0,38%	-12,55%
61	5,334	4,94	4,796	4,719	4,657	4,639	-0,39%	-13,03%
62	5,514	5,093	4,94	4,856	4,790	4,770	-0,42%	-13,49%
63	5,706	5,257	5,094	5,002	4,932	4,910	-0,45%	-13,95%
64	5,911	5,432	5,259	5,159	5,083	5,060	-0,45%	-14,40%
65	6,136	5,620	5,435	5,326	5,245	5,220	-0,48%	-14,93%
66	6,136	5,620	5,624	5,506	5,419	5,391	-0,52%	-12,14%
67	6,136	5,620	5,826	5,7	5,604	5,575	-0,52%	-9,14%
68	6,136	5,620	6,046	5,91	5,804	5,772	-0,55%	-5,93%
69	6,136	5,620	6,283	6,135	6,021	5,985	-0,60%	-2,46%
70	6,136	5,620	6,541	6,378	6,257	6,215	-0,67%	1,29%
71	6,136	5,620	6,541	6,378	6,513	6,466	-0,72%	5,38%

### In questo numero:

*Calcolo delle pensioni: i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo;*

*CGIL: report sulla discussione con il governo delle questioni previdenziali;*

*INCA buone prassi: il caso di ANF riconosciuto agli eredi di vedova inabile;*

*INPS: prepensionamento poligrafici, riaperti i termini per invio delle domande;*

*INPS: costituzione del Polo nazionale della Marina Militare.*

### Immigrazione:

*Alloggi di edilizia popolare: la Regione attempera alla decisione del Tribunale di Milano;*

*Contributo per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno: accolto il ricorso di 35 cittadini stranieri.*

## I nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo determinano un calcolo al ribasso delle pensioni contributive o della quota contributiva delle pensioni miste in pagamento nel biennio 2021-22.

Si tratta del quinto aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo e avrà effetto sui trattamenti pensionistici di quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

La diminuzione questa volta è meno intensa della precedente a causa del progressivo rallentamento della speranza di vita calcolata dall'Istat: i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione compresa tra lo 0,33% e lo 0,72% rispetto ai valori previsti nel biennio 2019-2020 in corrispondenza della medesima età.

**I coefficienti di trasformazione valorizzano il montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati durante la vita lavorativa, in rapporto all'età del richiedente la pensione e crescono con l'aumentare della stessa, premiando ovviamente quanti vanno in pensione più tardi.**

I coefficienti, a partire dal 2019, vengono revisionati automaticamente ogni due anni anziché ogni tre, come inizialmente previsto dalla riforma Monti-Fornero (la riforma Dini prevedeva addirittura una revisione decennale), sulla base dell'andamento dell'aspettativa di vita per far fronte alle dinamiche demografiche.

I coefficienti di trasformazione, così determinati, rappresentano, un importante strumento di stabilizzazione del sistema pensionistico italiano.

Come anticipato, tali coefficienti si applicano alla quota C di pensione e quindi la revisione interesserà:

- coloro ai quali si applica interamente il metodo di calcolo contributivo, dunque sprovvisti di anzianità al 31 dicembre 1995;
- chi esercita l'opzione di calcolo per il sistema contributivo; (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dal 01-01-1996);
- chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31-12-1995 per la quota di anzianità maturata dal 01-01-1996;
- chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per la quota di anzianità accreditata dopo il 31 dicembre 2011.

Per fare un esempio pratico, supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del PIL) un montante contributivo pari a 300.000 euro e decida di andare in pensione all'età di 64 anni nel 2021, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l'importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2021 e ai 64 anni di età anagrafica:  $300.000 \text{ €} \times 5,060\% = 15.180 \text{ euro lordi l'anno}$ . Con i valori in vigore fino alla fine di quest'anno, lo stesso montante vale 15.249 euro annui lordi, 69 euro in più. All'età di 67 anni, un montante di 300mila euro fino al 31 dicembre 2020 corrisponde a 16.812 euro, in quanto si applica un coefficiente più elevato all'aumentare dell'età di accesso alla pensione, ma a partire dal 2021 il medesimo importo vale 87 euro in meno.

### CGIL: report sulla discussione con il governo delle questioni previdenziali

Il 14 Ottobre si è tenuto a Roma l'incontro sui temi previdenziali tra Governo e CGIL, CISL, UIL. La CGIL era rappresentata dal segretario Roberto Ghiselli e dai compagni Ezio Cigna responsabile previdenza pubblica, Salvatore Casabona responsabile della previdenza complementare e Raffaele Atti segretario dello Spi Nazionale.

L'incontro, che avrebbe dovuto affrontare il tema della previdenza post "quota 100" è stato invece incentrato sulle questioni previdenziali più urgenti che dovranno rientrare nella prossima legge di bilancio.

La Ministra Catalfo, in apertura dei lavori, ha comunicato la disponibilità del governo alla proroga di un anno dell' Opzione Donna e dell'APE Sociale, con l'allargamento di quest'ultima prestazione a soggetti che non hanno fruito della NASpl. Ha poi comunicato la volontà di risolvere la problematica della piena copertura previdenziale dei part-time verticali e la questione relativa ai fondi esattoriali.

Per quanto riguarda gli strumenti di flessibilità in uscita, per la gestione di crisi o di processi di riorganizzazione o di turn over generazionale, è stata ribadita la volontà di abbassare la soglia relativa al contratto di espansione da 1000 a 500 dipendenti e a valutare, come da nostra richiesta, un ampliamento del periodo di Naspi, e la copertura contributiva successiva a tale periodo sia per coloro che accederanno alla pensione di vecchiaia che anticipata.

Anche sull'Isopensione il ministero si è impegnato a mantenere lo strumento con un anticipo fino a 7 anni anche dopo il 31.12.2020, e a valutare l'introduzione della Naspi per il primo periodo di uscita, per alleggerire i costi delle aziende che attiveranno tali processi.

Nessuna indicazione invece sulla definitiva soluzione del problema esodati e sull'estensione della quattordicesima ai titolari di pensioni con importo inferiore a € 1.500.

Dopo l'incontro con il Ministro è seguita una riunione tecnica alla presenza del Ministero e dell'INPS con la discussione di alcuni temi sensibili legati ad Ape sociale e precoci: a) revisione codici Istat per lavoratori gravosi, b) revisione dei requisiti contributivi richiesti, c) ampliamento della casistica dei disoccupati, d) riconoscimento della contribuzione estera per il raggiungimento del requisito contributivo per l'Ape sociale, e) possibilità di percepire l'Ape sociale anche per coloro che siano titolari di pensione estera.

Un'altra importante nostra richiesta è stata quella di modificare le attuali procedure per Ape e precoci e Usuranti, che prevedono la verifica del requisito di accesso, sia in fase di certificazione del diritto, che all'atto della cessazione e la possibilità di accedere alla pensione in cumulo con opzione donna.

Su molti di questi punti il Ministero si è direttamente impegnato a trovare delle soluzioni.

La Ministra Catalfo, in un clima di reciproca soddisfazione, si è impegnata a riconvocare a breve il tavolo per proseguire il confronto integrandolo con le questioni legate al post Quota-100.

## INCA buone prassi: il caso di ANF riconosciuto agli eredi di vedova inabile

Anche in questo numero diamo notizia di un'eccellente azione di tutela esercitata dai nostri uffici.

L'ufficio INCA Brianza, con il supporto della consulenza legale dell'avv. Palotti, ha ottenuto il riconoscimento del pagamento, a titolo di ratei maturati e non riscossi, dell'importo dell'assegno al nucleo familiare (ANF) spettante agli eredi di una vedova inabile, titolare di pensione categoria SO INPS, la quale era deceduta senza che fosse stata preventivamente inviata la domanda di ricostituzione ANF.

Tale riconoscimento è sorto sulla scorta del principio, affermato da consolidata giurisprudenza, che la trasmissibilità del diritto agli ANF sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge essendo la richiesta, finalizzata ad ottenere la sola funzione di atto amministrativo da espletare per ottenerne il riconoscimento da quando sussistono i requisiti.

Purtroppo la sede INPS a livello amministrativo non ha voluto sentire ragioni in merito e, anche il Comitato Provinciale, si è accodato alla decisione della sede respingendo il ricorso con delle motivazioni quasi comiche...

Non così si è comportata l'avvocatura INPS che, per evitare brutte figure, ha deciso di non affrontare il contenzioso giudiziario imponendo alla sede di porre in pagamento quanto richiesto.

Il Giudice del Lavoro di Monza ha così dichiarato la cessata materia del contendere condannando l'INPS a rifondere le spese processuali della controparte.

Il testo del ricorso amministrativo e la sentenza sono disponibili ai direttori INCA interessati.

## INPS: prepensionamento poligrafici, riaperti i termini per invio delle domande

Torniamo sull'annosa questione delle **domande di prepensionamento dei poligrafici**, (art. 1 c. 500 L. 160/2019) in quanto la legge n. 126/2020, art. 27 c. 3-bis, di conversione del D.L. n. 104 (decreto agosto) ha fissato alla data del **13 dicembre 2020** un termine derogatorio per l'invio della domanda di prepensionamento.

Precisiamo subito che la novità non riguarda le domande già presentate nei termini prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. La norma prevede questa nuova possibilità vincolandola alla condizione che l'ultimo contributo del dipendente risulti accreditato a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 ha previsto che possano accedere al trattamento di pensione anticipata, con anzianità contributiva di **almeno 35 anni** nel FPLD, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi**.

L'Inps ha dato istruzioni al riguardo con la [Circolare n. 93/2020](#), e con il successivo [messaggio n. 3227/2020](#).

La norma originaria, riformata dal provvedimento in commento, prevedeva che le domande di prepensionamento dovessero essere presentate, pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, se il lavoratore aveva già maturato il requisito contributivo

dei 35 anni, ed entro sessanta giorni a decorrere dalla maturazione del predetto requisito se raggiunto in costanza di fruizione della CIGS.

Questa nuova disposizione "rimette in gioco" quei lavoratori che non hanno rispettato in modo pedissequo i termini e le modalità previste dalla norma originaria.

Giova ricordare che l'accesso a questa forma di prepensionamento è soggetto a monitoraggio da parte dell'INPS al fine di evitare il superamento delle risorse stanziare nel triennio 2020-2023.

Pertanto le domande debbono essere inviate tempestivamente, non appena maturato il requisito contributivo dei 35 anni di contributi.

La domanda di pensione deve essere inviata telematicamente utilizzando la procedura che fa riferimento all'art. 1 comma 500 legge n. 160/2019.

Per quanto attiene la presentazione delle dimissioni è opportuno consigliare ai lavoratori posti in CIGS di presentarle solo nel momento in cui la sede INPS, che ha in trattazione la domanda di pensione, comunicherà al lavoratore e/o al patronato di aver ricevuto dalla sede centrale la conferma che il richiedente rientra tra i beneficiari.

## INPS: costituzione del Polo nazionale della Marina Militare

L'INPS con la [circolare n. 120/2020](#) comunica l'istituzione con decorrenza dal 01/10/2020 del Polo nazionale Marina Militare presso la sede provinciale di La Spezia.

Il polo gestirà tutti gli assicurati militari appartenenti alla Marina Militare che, alla data del 1° ottobre 2020, non risultino aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche ovvero transitino dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva o, ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS o di prestazioni creditizie dalla predetta data. Nel documento sono illustrate tutte le competenze poste in capo al nuovo polo.

## IMMIGRAZIONE

### Alloggi di edilizia popolare

#### La Regione ottempera alla decisione del Tribunale di Milano

Con la [Deliberazione n° XI / 3679 del 13/10/2020](#) la Giunta della Regione Lombardia ha dato esecuzione all'[ordinanza del 27.07.2020](#) del Tribunale di Milano (e quindi alla [sentenza n° 44/2020](#) della Corte Costituzionale), pronunciata a seguito del ricorso promosso dalla CGIL Lombardia insieme all'Asgi, ad APN e Naga.

Nella delibera si stabilisce che, in attesa della pronuncia del giudice d'appello sulla richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Milano, i comuni e l'ALER dovranno procedere all'assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) applicando quanto segue:

- nei confronti di tutti i soggetti richiedenti (cittadini italiani, cittadini di uno Stato dell'UE, cittadini extra UE), non è più richiesta la verifica del possesso del requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in regione Lombardia per almeno cinque anni come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 44/2020: è sufficiente la residenza anagrafica o lo svolgimento di un'attività lavorativa nel territorio regionale;

(segue pg. 4)

- i cittadini extra UE possono documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE, senza l'esibizione della documentazione estera tesa ad attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza; la verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero, viene effettuata attraverso la documentazione fiscale prodotta in Italia e la dichiarazione Isee;
- nei confronti dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, e del permesso per "casi speciali", non è richiesta la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
- è esclusa la valutazione dell'adeguatezza dell'immobile posseduto all'estero sulla base del criterio della metratura come previsto dal regolamento regionale n. 4/2017;
- le posizioni dei richiedenti in graduatoria già verificate alla data dell'adozione della delibera e rigettate per mancanza di uno dei requisiti sono riammesse e collocate in graduatoria ai fini dell'assegnazione dell'alloggio;
- a partire dal 30 ottobre 2020, i comuni capofila potranno indire, attraverso la piattaforma informatica regionale, un avviso pubblico, coerente con quanto disposto nella deliberazione e secondo le modalità operative fornite dalla direzione generale competente.

Per quanto concerne la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, nulla è cambiato rispetto a quanto stabilito dall'**art. 103 al c. 2 del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020**. Ricordiamo che quest'ultimo ha disposto la proroga di validità dei suddetti documenti **per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza deliberata il 31/01/2020, vale a dire dal 31/07/2020**.

Pertanto, gli atti citati scaduti tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020.

## Contributo per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno

### Accolto il ricorso di 35 cittadini stranieri

Con l'[ordinanza del 14.10.2020](#), il Tribunale di Lecco ha accolto il ricorso presentato da 35 cittadini stranieri che chiedevano la restituzione di quanto pagato indebitamente tra il 2012 e il 2017, per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno.

La Legge n. 94/2009 ha introdotto il c. 2-ter dell'art. 5 del Testo Unico Immigrazione che prevede: *"la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato tra un minimo di € 80 e un massimo di € 200 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno (...)"*, il cui gettito è servito ad alimentare il "Fondo rimpatri" disciplinato dall'art. 14 bis.

Il D.M. 6/10/2011 ha determinato le misure dei contributi: € 80,00 per i permessi di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; € 100,00 per i permessi di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; € 200,00 per i permessi di lungo periodo.

A seguito del ricorso promosso dalla CGIL e dall'INCA nazionale, con la sentenza n. 309 del 2/09/2015 la Corte di Giustizia U.E. ha decretato l'incompatibilità della predetta normativa nazionale con la direttiva n. 2003/109/CE, definendo il contributo *"sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva ed atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima"*.

Pertanto, in ossequio all'interpretazione della C.G.U.E., il TAR Lazio con la sentenza n. 6095/2016, poi confermata dal Consiglio di Stato, ha disapplicato il D.M. del M.E.F. del 2011 nella parte in cui fissava gli importi dei contributi. Con il D.M. del 5/05/2017 il Ministero ha provveduto a rideterminare la misura dei contributi, dimezzandoli. Tuttavia il nuovo decreto non ha previsto alcuna disposizione per chi, come i ricorrenti, aveva versato il contributo nel periodo di vigenza del D.M. 6/10/2011.

Da qui è nato l'interesse alla presentazione del ricorso. Il Tribunale di Lecco ha accertato la discriminazione attuata nei confronti dei ricorrenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ha condannato lo stesso Ministero a pagare ai ricorrenti le seguenti somme dovute.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)